



CORPO INTERNAZIONALE DI SOCCORSO COSTANTINIANO

Verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 ottobre 2020

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 17:00, in Napoli (Centro Direzionale), Via G. Porzio 4, Is. F/4, presso la sede dell'intestata Associazione si è riunita l'Assemblea dell'Associazione Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio consuntivo al 31.12.2019;
2. Approvazione Bilancio preventivo al 31.12.2020;
3. Valutazione e conseguente delibera sulla opportunità di iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS) come ODV l'Associazione "Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano". Adempimenti conseguenti: cambio di denominazione in Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano ODV.
4. Modifica dello statuto
5. Varie ed eventuali

E' PRESENTE

Il Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, nato a Napoli il 10 febbraio 1946, in qualità di Presidente dell'Associazione, nonché la Dott.ssa Rossella Continisio nominata segretaria.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, il quale

CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto;
- che la riunione assembleare indetta in prima convocazione per il giorno 28 ottobre 2020 è andata deserta e che, pertanto, la presente assemblea è qui riunita in seconda convocazione;
- che sono presenti, in proprio n. 71 (settantuno) associati su un totale di n. 71 (settantuno) associati, e dunque complessivamente un numero di associati che rappresentano oltre i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, nelle persone di: Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Carlo Guardascione, Agostino Catuogno, Ahmad Seklaoui, Angelo Sollo, Anna De Luca, Antonella Marino, Antonio De Quattro, Antonio Laezza, Antonio Sticco, Assunta Licciardiello, Assunta Tufano, Assunta Tosti, Pasquale Iaselli, Camillo Bruno, Fabrizio Marciano, Gelsomina Esemio, Giuliano Capecelatro, Raffaele Anatriello, Mariagrazia Siciliano, Vittorio Parente, Francesca Ferrari, Bianca Russo, Carmela Palma, Ciro Caradente, Clemente Restaino, Concetta Battimelli, Damiano Pinto, Davide Leonardi, Donatella Pessetti, Francesco Piccolo, Gaspare Leonardi, Gennaro Ferro, Pier Paolo Parente, Lina Grieco, Loredana Abbate, Emanuela Sica, Emiliana Basile, Ettore Bellelli, Ermanno Lauri, Eugenio Guidetti, Feliciano Preziuso, Francesco Salemi, Gaetano Locci, Giovanni Valletta, Giuseppe Ambrosio, Giuseppe Bagnaro, Giuseppe De Martino, Giuseppe Brandi, Giuseppe Virgilio, Ialeggio Virgilio, Luigi De Angelis, Stefano Casaccio, Massimiliano Cioffi, Maria Rosaria Duraccio, Mariano Saviano, Mario Brancaccio, Onorato Damiano, Ornella Uccello, Damiano La Rosa, Nazareno Pastorino, Maria Maddaloni, Raimondo Zampaglione, Roberto Fournier, Rossella Continisio, Ugo Bozzo, Valentina Sanfelice di Bagnoli, Valeria Pessetti, Vincenzo junior La Gatta, Vincenzo Parente e Virginio Gaeta;
- che, così come previsto dagli artt. 73 e 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivi provvedimenti di proroga dei termini ivi indicati (art. 1, comma 3 lett. a) del D.L. 125/2020 che fissa al 31.12.20, la proroga delle misure elencate nell'Allegato 1 del D.L. 83/20), tutti gli associati partecipano alla presente assemblea collegati in videoconferenza mediante sistema di collegamento Piattaforma "WhatsApp", giusta convocazione inviata a mezzo e-mail del 21.10.2020, fatta eccezione per i signori Pierluigi Sanfelice di Bagnoli e Rossella Continisio che sono fisicamente presenti nel luogo ove si svolge la presente riunione;



CORPO INTERNAZIONALE DI SOCCORSO COSTANTINIANO

– che l'art. 20, comma 1, dello statuto richiede per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione la partecipazione dei tre quarti dei soci, mentre l'art. 20, comma 2 e comma 4, lett. a), prevede che sulle proposte di modificazione dello statuto l'associazione delibera con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea essendo presenti, in proprio un numero di associati che superano i tre quarti degli aventi diritto.

Quindi il Presidente, preliminarmente ricordando le finalità perseguite dal Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano organizzazione di volontariato, e chiarendo i motivi legati al permanere del rischio di contagio da Covid-19 che hanno indotto a preferire la modalità della videoconferenza per la odierna riunione, illustra lo schema di voto che deve essere espresso scrivendo APPROVO/NON APPROVO per ciascun capo all'ordine del giorno attraverso la summenzionata piattaforma.

Si passa quindi alla discussione del **capo 1** dell'ordine del giorno: il Presidente illustra le spese in entrata e in uscita dell'Associazione; segue breve discussione.

Sul punto **capo 2** dell'ordine del giorno, il Presidente, anche in questo caso, brevemente spiega le previste entrate e spese da affrontare nell'anno in corso; segue breve discussione.

Si passa, quindi, al **capo 3** dell'ordine del giorno, in relazione al quale il Presidente espone che, come è noto, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto un'articolata disciplina relativa agli "Enti del Terzo Settore" rivolta, tra l'altro, alle associazioni che svolgono la loro attività nell'ambito dei settori indicati all'art. 5 del medesimo decreto legislativo, in parte coincidenti con le attività esercitate dall'ODV Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano, che modificherà, a tal uopo, la propria denominazione in Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano ODV. Segue discussione.

Proseguendo, sul **capo 4** dell'ordine del giorno, il Presidente chiarisce l'opportunità di modificare in questa sede lo statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo alla disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore. Inoltre, il Presidente, a beneficio di tutti i partecipanti, legge il contenuto delle modifiche statutarie di cui propone l'approvazione. Segue breve discussione.

Giunti a questo punto, non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente mette ai voti gli illustrati capi all'ordine giorno.

Il Presidente constata quindi che sulla piattaforma del sistema di collegamento "WhatsApp" risulta che si sono astenuti quindici associati, un solo voto è nullo, e non ci sono voti contrari; mentre tutti e quattro i capi all'ordine del giorno sono stati approvati con il voto favorevole di 55 (cinquantacinque) associati. Pertanto, il Presidente dichiara che tutti i capi dell'ordine del giorno risultano approvati.

Null'altro essendovi da deliberare, dopo aver constatato che il collegamento di tutti gli intervenuti in videoconferenza mediante la piattaforma "WhatsApp" è rimasto attivo per tutta la durata dell'adunanza così da avergli consentito l'identificazione e la partecipazione di tutti gli intervenuti e la verifica dell'esercizio del diritto di voto, e tenuto conto della discussione assembleare svolta, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'assemblea in seduta straordinaria e ordinaria quando sono le ore 23:00.

Il Segretario Dott.ssa Rossella Continisio

Il Presidente Pierluigi Sanfelice di Bagnoli

Agenzia Entrate	
DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI Ufficio Territoriale di Napoli 1	
REGISTRATO AL N. 3/5236	826 N. 5 Dgs 117/2017
MOD. 71/11 del 03 DIC. 2020	Data versam.
TOTALE VERSATO €	

Via G. Porzio 4 is. F/4 - 80143 - Centro Direzionale Napoli - Tel. 081 7347240 - Fax 081 7347242 - Cell. 337796252

www.soccorsocostantiniano.org - presidente@soccorsocostantiniano.org

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione ed iscrizione

1. E' organizzata e regolata ai sensi del presente Statuto (da ora in avanti anche "Statuto"), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora in avanti anche CTS), segnatamente degli artt. 32 e ss. di detto decreto, nonché del Codice civile e di ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria, l'Associazione denominata: "Corpo Internazionale di Soccorso Costantiniano Organizzazione di Volontariato", o in breve "C.I.S. O.D.V.", da ora in avanti "Associazione".

2. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore (di seguito RUNTS), nelle more della sua attivazione, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101, comma 3 CTS, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

3. L'Associazione indica gli estremi della iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Articolo 2 - Sede, durata e segni distintivi

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli alla Via



Via Giovanni Porzio n. 4, Isola F/4, Centro Direzionale.

trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso

Comune, non comporta modifica statutaria.

2. La durata dell'Associazione è illimitata.

3. L'Associazione ha un proprio logo di riconoscimento consistente in uno stemma a forma circolare su sfondo bianco contornato da tre ulteriori cerchi che si alternano nell'ordine color oro, azzurro e oro. Nel cerchio di colore azzurro insiste sul lato superiore la scritta: "Corpo Internazionale di Soccorso", mentre sul lato inferiore la scritta: "Costantiniano". Al centro del cerchio bianco insiste una Croce di colore azzurro e oro con le diciture che si leggono nel logo.

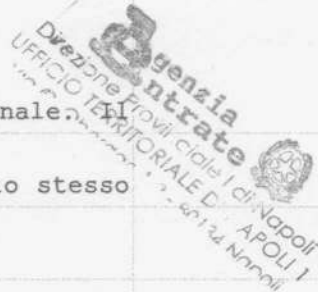
4. L'utilizzo del logo da parte di soggetti esterni deve essere espressamente autorizzato dal Presidente dell'Associazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate nel relativo regolamento dell'Associazione.

5. L'autorizzazione all'uso del logo e dello slogan camerale deve intendersi esclusivamente collegata all'iniziativa specifica e solo per il periodo corrispondente.

6. L'autorizzazione non viene concessa per fini meramente commerciali, non conferisce alcun diritto d'esclusiva né permette l'appropriazione di tale marchio o logotipo similare.

Articolo 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, soli-



darietà e pluralismo, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, e in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22.06.16, n. 112 (c.d. Legge sul "Dopo di noi") e successive modificazioni, di cui alla lett. a) dell'art. 5, co. 1) del D.Lgs. 03.07.17 n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 nei confronti di soggetti che versano

in situazione di svantaggio sociale, psichico e culturale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale in favore di soggetti che versano in situazione di svantaggio sociale, psichico e culturale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, di cui alla lett. i) dell'art. 5, co. 1), D.Lgs. 03.07.17 n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, di cui alla lettera n) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, di cui alla lettera s) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del dell'art. 5 del CTS, di cui alla



lettera u) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lett. v) dell'art. 5, comma 1), D.Lgs. 03.07.2017 n. 117;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24.12.07, n. 244, di cui alla lett. w) dell'art. 5, co. 1), D.Lgs. 03.07.17 n. 117;

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, di cui alla lettera x) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui alla lettera z) dell'art. 5, comma 1) del D.Lgs. 03.07.17 n. 117.

3. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l'esercizio.

4. L'Associazione, quindi, nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

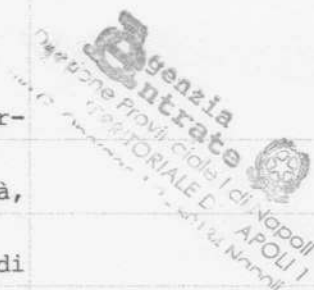
* svolgere attività di educazione e prevenzione volte al rein-

serimento sociale della persona con valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati, nonché svolgere attività di sostegno della famiglia con valorizzazione della persona e della famiglia stessa;

* svolgere attività di sostegno familiare; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di sostegno psicologico rivolto a persone che hanno perso il lavoro;

* svolgere attività di sviluppo armonico dell'individuo, anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario e urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa, in particolare quando si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione e di difficoltà di integrazione sociale dei minori; di prevenzione, laddove siano individuati fattori a rischio, di emarginazione e disadattamento;

* svolgere attività di sostegno dei minori appartenenti alle fasce più disagiate, e in generale attività di sostegno delle fasce sociali più deboli con assistenza ai soggetti nei momenti di necessità e disagio, sia fisico che psicologico;



* promuove interventi volti a ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà economiche, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

* svolgere attività di sostegno ed assistenza in favore delle persone disabili anche ai sensi Legge 112/2016 (c.d. Legge sul "Dopo di noi");

* organizzare forme di aiuto concreto mediante raccolta di generi alimentari, vestiario, medicinali, generi di prima necessità, nonché acquisizione e donazione di macchinari necessari agli ospedali di aree disagiate, mobili, arredi scolastici, computer, attrezzature per l'agricoltura, sempre da destinare a soggetti in condizione di povertà, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale;

* organizzare forme di aiuto concreto a persone in difficoltà e in stato di bisogno, sia in ambito nazionale che internazionale, mediante assistenza professionale spontanea e gratuita, avvalendosi anche del contributo dei propri associati, quale assistenza sanitaria, assistenza legale, assistenza fiscale, istituzione centri antiviolenza e quant'altro necessiti lo stato di disagio rappresentato, in conformità anche alla normativa vigente in materia di professioni ordinistiche;

* promuovere attività di sensibilizzazione anche mediante in-

contri, convegni, dibattiti, seminari, studi e ricerche, manifestazioni, meetings, nonché concedere adesioni, patronati e patrocinii morali, estendibili anche ad attività svolte da enti terzi ma che rispecchino missione, finalità ed obiettivi dell'Associazione;

* promuovere attività di solidarietà internazionale, nazionale e di cooperazione allo sviluppo;

* promuovere interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità naturali ed emergenze provocate da conflitti, mediante identificazione, istruzione e realizzazione di progetti di sviluppo in Italia ed in paesi terzi, nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali, affinché l'intervento si inserisca nel tessuto sociale valorizzandone le risorse;

* promuovere programmi di cooperazione decentrata attraverso collaborazioni, gemellaggi con comunità locali, partenariato di società civili, Enti, Istituzioni;

* promuovere azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo, rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;

* svolgere attività di prevenzione e previsione, nonché soccorso ed assistenza a popolazioni colpite da calamità naturali o da catastrofi;

* organizzazione trasporti infermi in ambulanza;



5. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, ed in particolare per sviluppare e promuovere progetti umanitari in ambito nazionale ed internazionale al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni bisognose offrendo il sostegno dei propri volontari. Potrà, inoltre, partecipare come associato ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 4 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie

Agenzia Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
VIA ...

e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6 - Definizione di associato, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda come di seguito specificata.

2. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno parteci-

pato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

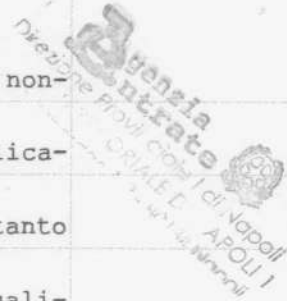
3. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori, ovvero coloro che hanno dato vita all'Associazione stabilendone scopi e finalità.
- Associati ordinari, ossia coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

4. La qualifica di Associato "onorario" può essere conferita dall'Assemblea degli associati su indicazione del Presidente e/o del Consiglio di Direzione in riconoscimento di particolari meriti o servizi all'Associazione. Essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

5. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte (se persona fisica) o estinzione (se persona giuridica) dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

6. Possono essere ammessi come Associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato che siano membri dell'Associazione.





7. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

8. Se dopo la costituzione il numero degli associati si riduce sotto il minimo di legge, deve essere reintegrato entro un anno.

9. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La domanda deve essere formulata sull'apposito modello messo a disposizione dalla segreteria dell'Associazione e indirizzata al Consiglio Direttivo; essa dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; b) la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

agenzia
contrate
Cassa di Napoli
APOLI

10. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o a mezzo di posta elettronica ordinaria. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima adunanza utile, se non appositamente convocata.

11. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso la sede legale dell'Associazione, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec). Il Consiglio Direttivo, constatato che ne ricorrono i presupposti e che non sussistono inadempimenti verso la stessa Associazione, legittima il recesso. Il recesso produce effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo, ivi

compresi degli oneri e/o degli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto sino al termine dell'esercizio in corso alla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.

- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12. Le deliberazioni prese in materia di recesso (legittimazione del recesso) ed esclusione dovranno essere comunicate agli associati interessati nel rispetto delle forme e dei tempi di seguito indicati. L'associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione o verso i terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al presente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati all'Associazione dall'associato escluso. L'associato



moroso nel pagamento delle quote dovute è sospeso dai diritti associativi.

13. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dell'associato nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale e/o a quello per l'applicazione di misure di prevenzione.

14. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

15. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma dei commi 10 e 11 del presente articolo dovranno essere comunicate, con provvedimento motivato, all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o tramite posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo alla loro adozione; l'interessato potrà adire entro 30 giorni l'Assemblea degli associati mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

Articolo 7 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati dell'Associazione hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali alla Associazione.

Articolo 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei

propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con apposito regolamento potrà prevedersi l'istituzione

di un registro in cui l'Associazione sarà tenuta ad iscrivere i volontari occasionali.

Articolo 9 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Presidente Onorario (eventuale);
- e) Vice Presidente;
- f) Segretario generale;
- g) Tesoriere;
- h) Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/17);
- i) Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17).
- l) Comitato d'Onore (eventuale);
- m) Comitato scientifico (eventuale).

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 10 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta dagli Associati ed è l'organo sovra-

no. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua



assenza, dal Vice Presidente o da un presidente di Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sua sede se in Italia.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, per decisione del Consiglio di Direzione, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta si lo ritenga necessario.

3. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o tramite posta elettronica ordinaria, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli aderenti con diritto al voto.

4. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di Direzione lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga



opportuno.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

I relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell'Associazione.

Non hanno diritto al voto gli associati sospesi.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (personale o per delega) della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



11. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorre il voto favorevole della metà più uno degli aderenti all'Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

12. L'Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili). In tal caso l'Assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.

13. Deve ritenersi sempre possibile l'Assemblea c.d. "parzialmente analogica" o "mista", ovvero l'Assemblea che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli Associati nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adottare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento degli Associati.

14. Per entrambe le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicate nei precedenti commi 12 e 13 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che ga-

rantiscano il valido svolgimento dell'Assemblea, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni degli associati intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.

15. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto; le votazioni o espressioni di voto potranno avvenire anche per via telematica se e come predisposto all'atto della convocazione.

16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

17. Sussistendo i requisiti numerici previsti dall'art. 24, comma 4, CTS, potranno essere svolte assemblee separate. A tali assemblee si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi



sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario generale e disporne la revoca;

b) nominare il Presidente Onorario;

c) nominare i membri del Comitato d'Onore;

d) nominare i membri del Comitato scientifico;

e) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

g) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- h) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
 - i) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
 - l) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
 - m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
4. Esso è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un numero dispari di membri tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Ne fanno comunque parte il Presidente, Vice Presidente, il Segretario generale e il Tesoriere eletti dal medesimo Consiglio.
5. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati persone giuridiche.
6. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche di onorabilità,

di professionalità, di indipendenza.

8. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario generale, a Tesoriere, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

10. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

11. La convocazione va inviata per iscritto ovvero tramite email contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

12. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri





dell'Organo di Controllo.

13. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche secondo le modalità previste per le adunanze dell'assemblea ai commi 12 e 13 dell'art. 10 del presente Statuto e nel rispetto dei dettami espressi nel successivo comma 14 del medesimo articolo.

14. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

15. Se per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione.

16. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi anche della collaborazione di uno o più esperti i quali potranno partecipare alle riunioni senza però diritto al voto.

17. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 - Il Presidente



1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Svolge, in accordo con il Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione in base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo sull'attività compiuta.

3. Verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Articolo 13 - Presidente Onorario

1. La carica di Presidente Onorario dura due anni.

2. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Al Presidente Onorario possono essere eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di

eventuali contatti con altri Enti pubblici e privati.

Articolo 14 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15 - Segretario generale

Il Segretario generale coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo ove presente. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Articolo 16 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli ad idonea relazione contabile. Le cariche di Segretario generale e Tesoriere sono anche cumulabili nella stessa persona, e tale scelta dovrà essere fatta di volta in



volta in occasione della nomina, della sostituzione o del rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 17 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs.

117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 19 - Comitato d'Onore

1. L'Associazione potrà avvalersi di un Comitato d'Onore, composto anche da non Associati nominati dal Consiglio Direttivo.



2. Il Comitato d'Onore su richiesta del Presidente e/o del Consiglio Direttivo potrà esprimere pareri non vincolanti.

3. Potranno far parte del Comitato d'Onore, su proposta del Presidente, le autorità civili e militari di alto profilo, i rappresentanti di Case Reali e i Gran Maestri di antichi Ordini Cavallereschi. Per questa categoria non è prevista la quota associativa, né è riconosciuto il diritto di voto.

Articolo 20 - Comitato Scientifico

1. L'Associazione potrà avvalersi della consulenza di un Comitato Scientifico composto da esperti anche non Associati nominati dal Consiglio Direttivo e rinnovabili ogni due anni dal medesimo Consiglio, composto da personalità del mondo scientifico, con il compito di assistere il Consiglio Direttivo su questioni di particolare rilevanza e che interessano lo sviluppo e l'attività dell'organizzazione.

2. Al Comitato Scientifico spetta il compito di dare i pareri che siano richiesti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo in ordine a materie per le quali il Comitato Scientifico stesso abbia specifica competenza tecnica.

Articolo 21 - Patrimonio e sua destinazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristi-



che e di utilità sociale.

2. Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dagli associati nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale come sopra determinata. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli fissati.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo di cui sopra e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. Qualsiasi versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associa-



ti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli opportuni adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. del Codice civile.

Articolo 22 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità al D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017, ed in particolare dall'art. 48, comma 3, del richiamato decreto (deposito entro il 30 giugno di ogni anno).

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in

un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 23 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 24 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del punto 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del punto 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte

dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 25 - Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento

1. L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo per scadenza del termine o comunque per volontà degli aderenti attraverso deliberazione presa con le maggioranze previste dal presente statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Nelle more della piena operatività dell'Ufficio regionale del RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore iscritte nei rispettivi registri regionali.

Articolo 26 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, dalle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

  **CORPO INTERNAZIONALE
DI SOCCORSO
COSTANTINO ONLUS**
di ...